



Bruxelles, 12.7.2016  
COM(2016) 456 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche  
della Comunità dell'energia**

**ALLEGATO**  
**della**  
**proposta di decisione del Consiglio**  
**recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche**  
**della Comunità dell'energia**

**RELAZIONE**

**1. Introduzione**

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee<sup>1</sup>. Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti chiave di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013 come adottato dalla Comunità dell'energia, fissa un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il termine di recepimento delle disposizioni principali del regolamento e il termine per la definizione dell'elenco dei Peci è il 31 dicembre 2016.

A norma del regolamento (UE) n. 347/2013, come adottato dalla Comunità dell'energia, sono stati creati due gruppi di lavoro incaricati di preparare l'elenco dei Peci. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica lanciata dal segretariato della Comunità dell'energia il 2 maggio 2016. Nel corso del 2016 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare nelle categoria di Peci. È stata effettuata un'analisi costi-benefici di ogni progetto, in seguito alla quale è stata stilata una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri prestabiliti. Al termine del processo, il progetto di elenco preliminare di Peci, elaborato per consenso, sarà proposto al Gruppo permanente ad alto livello, l'organo decisionale della Comunità dell'energia. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della

---

<sup>1</sup> D/2015/09/MC-EnC.

Comunità dell'energia, l'elenco preliminare definitivo dei PECEI dovrà essere approvato dall'organo decisionale.

L'allegato con i rispettivi elenchi di progetti sarà stilato dopo la conclusione del processo decisionale summenzionato.

## **2. Base giuridica della proposta**

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia, il Consiglio ministeriale adotta le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato. La Commissione, a nome dell'Unione europea, ha presentato al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, la proposta suddetta.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della decisione, il Consiglio ministeriale definisce l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia mediante una decisione a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia.

## **Proposta dell'Unione europea di**

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA sulla definizione dell'elenco di progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (l'"elenco della Comunità dell'energia")**

#### **IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA**

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (il "trattato"), in particolare gli articoli 2, 26, 27 e 82,

vista la decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia D/2015/09/MC-EnC relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento come adottato dalla Comunità dell'energia,

vista la proposta dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione<sup>2</sup> relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.
- 2) Ai sensi dell'articolo 82 del trattato una delle parti o il segretariato propongono misure.
- 3) I progetti di cui si propone l'inclusione nell'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia ("PECI") sono stati valutati dai gruppi di lavoro e soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento.
- 4) L'elenco preliminare dei Peci è stato concordato dai gruppi di lavoro nelle riunioni tecniche. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia riguardo all'applicazione coerente dei criteri di valutazione e effettuata l'analisi costi-benefici, l'elenco proposto è stato discusso e approvato dal Gruppo permanente ad alto livello nella [XX] riunione del [XXXX] 2016; la presente decisione è stata ultimata e adottata da detto Gruppo nella veste di organo decisionale.
- 5) Le organizzazioni che rappresentano i portatori d'interesse, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzione, fornitori e organizzazioni di tutela dei consumatori e

---

<sup>2</sup> Decisione D/2009/2015/MC-EnC.

dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti di cui si propone l'inclusione nell'elenco della Comunità dell'energia.

- 6) L'inclusione nell'elenco definitivo non pregiudica l'esito della pertinente valutazione d'impatto ambientale e della procedura di autorizzazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento adottato, i progetti non conformi alla normativa della Comunità dell'energia possono essere rimossi dall'elenco della Comunità dell'energia. L'attuazione dei PECEI, ivi compresa la loro conformità alla normativa della Comunità dell'energia, dovrebbe essere monitorata a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento.
- 7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento adottato, l'elenco della Comunità dell'energia è stabilito ogni due anni mediante una decisione adottata a norma del titolo III del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'elenco dei PECEI figura in allegato alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La decisione è destinata alle parti aderenti, all'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo e agli Stati membri di cui all'articolo 27 del trattato della Comunità dell'energia.

Fatto a ..., il ... 2016.

Per il Consiglio ministeriale  
Il presidente